



RUBRICA DIRITTI

A CURA DI CARLO GERMI

DIRITTI

Anche su questo numero rispondo ad alcuni degli innumerevoli quesiti che i nostri associati ci pongono. Lo spazio che abbiamo è limitato pertanto ho cercato di pubblicare quelli più "gettonati" o di interesse comune. Agli altri cerchiamo di rispondere singolarmente a coloro che li pongono. Colgo l'occasione per ricordare che la richiesta di risposta deve indicare il numero di tessera del socio.

I QUESITI

Q1/2003 - ASPETTATIVA

"Sono un ispettore della Guardia di Finanza arruolatosi nel 1984. Desidererei gentilmente, e se possibile, dirimere alcuni dubbi e problematiche legati alla condizione di "aspettativa per motivi di salute", o dell'aspettativa in genere, con particolare riguardo all'aspetto economico e contributivo ed a situazioni ad essi correlate, in pratica:

- 1. la retribuzione spettante, nella condizione di aspettativa, è a regime normale per quanto tempo?*
- 2. la retribuzione varia in relazione al riconoscimento della "causa di servizio", nel senso che essa è più favorevole se sussiste una assenza dal servizio per causa di servizio?*
- 3. ho avuto sentore che l'aspettativa non possa superare il massimo di due anni per ogni cinque, se così è in che condizione si trova il militare dal punto di vista emolumenti e contributivo-pensionistico e quale sarebbe il suo status oltre tale periodo? Potrebbe incorrere in un congedo anticipato non retribuito e privo di copertura pensionistica?"*

Le disposizioni che regolano l'aspettativa sono contenute nello stato giuridico dei sottufficiali - legge 31 luglio 1954 nr. 599 estesa alla G. di F. con legge 17 aprile 1957, nr. 260 nonché nel decreto legislativo del 12 maggio 1995 nr. 196 che ha ridisegnato lo stato giuridico e l'avanzamento del personale della Guardia di

Finanza.

L'aspettativa per infermità non può superare i due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

In caso di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976 nr. 187, in pratica, in caso di periodo continuativo, gli assegni sono interi per il primo anno, ridotti alla metà nei primi sei mesi del secondo anno e nessun emolumento nei restanti tre mesi.

Durante l'aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio gli assegni sono corrisposti per intero.

Al termine del periodo massimo di aspettativa il dipendente non idoneo al servizio d'istituto è collocato in congedo assoluto per riforma.

Agli effetti pensionistici, il tempo trascorso in aspettativa per infermità sia derivante da causa di servizio che non, è computato per intero.

In linea generale, il personale collocato in congedo per infermità derivante o meno da causa di servizio ha diritto alla pensione se in possesso di una anzianità contributiva pari a 15 anni, di cui almeno 12 di servizio effettivo. Il trattamento pensionistico maturato non potrà comunque essere inferiore al trattamento minimo INPS (ai sensi dell'art. 2, comma 13, della legge 335 del 1995) che per il corrente anno è pari a circa 400 euro mensili.

Non è irrilevante chiarire che attualmente a seguito del decreto 18 aprile 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il militare collocato in congedo per riforma può, a domanda, transitare nelle aree funzionali del personale civile del succitato Ministero (art. 3).

In attesa della determinazione ministeriale di transito (che deve essere

emanata entro 150 giorni oltre i quali vige la regola del silenzio assenso, cioè l'istanza è accolta) il militare è considerato da un punto di vista della posizione di stato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di "non idoneità" (art. 4).

Q2/2003 - MANDATO ELETTORALE

Un vicebrigadiere che si appresta a svolgere il secondo anno di mandato amministrativo come consigliere comunale per la seconda legislatura, quindi al settimo anno complessivamente, chiede se esiste una norma che preveda il trasferimento definitivo, dopo la seconda legislatura, nel luogo ove si esplica l'attività amministrativa.


La materia è regolata dalla circolare n. 336000/1241/5 del I Reparto del Comando Generale emanata il 30 settembre 2002 in materia di trasferimenti, nonché dalle circolari nr.99200/263 del 27 marzo 1996 e nr. 391115 del 29 ottobre 1996, anch' esse del I Reparto e relative ad "Adeempimenti relativi alla posizione di stato e di impiego degli appartenenti al Corpo candidati o eletti in occasione di consultazioni elettorali", in occasione di elezioni politiche o amministrative.

Nel particolare ci soccorre l'articolo 78 del decreto legislativo nr. 267 del 2000 che prevede la possibilità, per il personale chiamato a ricoprire la carica di amministratore degli enti locali, di richiedere l'avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo.

Per accedere al particolare beneficio è quindi necessario che il personale sia stato eletto o nominato amministratore dell'ente locale.

Gli interessati potranno richiedere all'Amministrazione l'adozione di un provvedimento di impiego a tempo determinato, fino al termine del mandato, indicando, in ordine di gradi-





mento, tre preferenze.

I militari eletti hanno comunque diritto ai permessi di cui all'art. 4 della legge 816 del 1985.

Non esiste allo stato attuale una norma che consenta un trasferimento definitivo nel luogo in cui si esplica il mandato amministrativo.

Q3/2003 - PENSIONE PRIVILEGIATA

"Sono un ex appartenente alla G. di F., congedato nel 1994, in ausiliaria sino al 1997. Prima di congedarmi ho presentato domanda di pensione privilegiata in quanto in possesso del riconoscimento di causa di servizio.

Solo il 10 ottobre 1998 il Comando Generale mi comunicava che il trattamento provvisorio di pensione privilegiata viene erogato al personale che si trova in ausiliaria. Essendo cessata, per me, tale posizione nel 1997 non può essere conferito tale beneficio. Bisogna attendere il decreto ordinario registrato di pensione che il Comando ..., dovrebbe inviare al Comando Generale.

In data 22 novembre 2000 ed in data 20 maggio 2001 ho reiterato la richiesta al Comando Generale ottenendo sempre la stessa risposta: il Comando... deve far pervenire il decreto ordinario registrato.

Il comando "scarica la palla" al Comando Generale e viceversa.

Vorrei sapere come fare per ottenere ciò che mi spetta visto che ormai sono trascorsi 8 anni dal congedo."

Il Decreto di pensione definitiva viene predisposto dal Comando cui si è in carico ed inviato alla Ragioneria nonché alla Corte dei Conti per il controllo e la registrazione.

Se al termine di questa fase, cosa che avviene assai raramente, l'interessato si trova ancora nella posizione di ausiliaria il Comando Generale procede ad emettere un Decreto Definitivo di Pensione Privilegiata che trasmetterà all'INPDAP competente per territorio

che provvederà a pagare.

Poiché avviene, nella maggior parte dei casi, che l'ausiliaria termini prima che sia emesso il decreto di pensione ordinaria definitiva, il Comando Generale non può emettere il decreto di pensione privilegiata.

Si tratta, nel caso specifico, di un ritardo da parte del Comando..... che a 8 anni dalla data del congedo non ha ancora emesso il decreto di pensione definitiva o che questo non ha concluso la prevista fase di controllo e registrazione.

Q4/2003 - CREDITI FORMATIVI

"Beneficiando dei crediti formativi riconosciuti dall'Università di mi sono iscritto al terzo anno della facoltà di scienze manageriali.

Non frequento i corsi durante le ore di lavoro perché l'università ha predisposto anche corsi serali che non pregiudicano la mia normale attività lavorativa.

Ho comunque diritto al riconoscimento delle 150 ore di "diritto allo studio2 da usufruire nei giorni (quattro secondo il nuovo contratto) antecedenti all'esame?"

Sull'argomento l'unica novità da registrare è il contenuto del messaggio nr. 454047 del 20 dicembre del 2002 del Peisaf il quale si propone di fornire alcuni chiarimenti in attesa di una nuova circolare concernente le assenze del personale, più precisamente:

* il beneficio delle 150 ore annue è finalizzato alla frequenza dei corsi indicati al 1 comma dell'art. 78 D.P.R. 782 DEL 1985;

* tale finalità non si ravvisa per i corsi con insegnamento in via teledidattica per i quali può essere concesso solo permesso per preparazione esami di cui all'art. 59 del DPR n. 164 del 2002;

* ciascun comando all'atto della concessione deve tener conto che benefi-

cio in parola è comunque subordinato alla necessità di assicurare la regolarità del servizio;

* a margine si precisa che l'istituto delle 150 ore riguarda anche, ai sensi dell'art. 3 comma del DPR 254 del 1999, la sola frequenza e non il tempo necessario per il raggiungimento ed il ritorno dai corsi attivati presso qualsiasi sede diversa da quella di servizio, ancorché alla sede di servizio o in una più vicina sia attivato un analogo corso.

Q5/ - RIPOSO MEDICO

"Desidererei avere notizie in merito al comportamento da tenere nel caso in cui un militare del Corpo debba dover ricorrere al riposo medico. Nello specifico vorrei sapere entro quanto bisogna far pervenire il certificato al comando e con quali mezzi, gli orari in cui si è sottoposti a visita di controllo, cosa accade se non si viene trovati al controllo, chi lo effettua, e quant'altro. Inoltre vi sarei grato se potreste dirmi quali sono le circolari che regolamentano tale argomento."

La materia è regolata dalla circolare n. 260000/102 del 1 dicembre 1994, nonché dal F.O. n. 32 del 30 luglio 1954 e dall'art. 32 del "Nuovo Regolamento di Servizio interno della Guardia di Finanza" che sul punto al 3.2 recita:

"I riposi medici sono concessi dal medico di famiglia o da altro sanitario nella misura massima di 15 giorni per volta fino al limite di 60 giorni in un anno e ne deve essere data tempestiva comunicazione al reparto di appartenenza a cura dei militari interessati. Tali concessioni possono formare oggetto di visita di accertamento a cura degli ufficiali medici, sotto il controllo amministrativo dei diretti Comandanti di reparto".

Il certificato pertanto, può essere rilasciato sia dal proprio medico di famiglia, sia dal Dirigente del Servizio Sanitario. Del certificato il militare de-



DIRITTI

ve dare tempestiva comunicazione al Reparto di appartenenza, anche a mezzo telefono, o al Comando più vicino. Se non ve ne sono potrà farlo presso i Carabinieri od anche il Distretto Militare, dovrà poi inviare per posta il certificato in originale al proprio reparto.

Circa gli orari di una eventuale visita fiscale il F. O. nr.13 del 2 aprile 1991 all'art. 32 "Militari ammalati" recita al comma 2.:

"Durante il riposo prescritto dai sanitari i militari non possono uscire dalla caserma o dall'abitazione privata, salva diversa prescrizione medica. I comandanti possono richiedere visite mediche di controllo."

Questa disposizione è in netto contrasto con la normativa in vigore per il personale civile dello Stato e per i privati che prevede, per i controlli, i seguenti orari: 10,00/12,00 e 17,00/19,00.

Se il militare non è reperibile al controllo il medico redigerà apposita relazione che sarà inviata al Comandante del Reparto che ha in forza il militare.

Deputato al controllo è il Dirigente del Servizio Sanitario oggi territorialmente presente presso il Comando Regionale. In assenza di tale figura il Comando può incaricare un ufficiale medico presente sul territorio o chiedere un intervento di un medico della ASL competente, che assumerà, nel caso, tutte le funzioni di ufficiale medico sanitario.

LE SENTENZE

Due sentenze che saranno certamente gradite dal personale perché relative ad argomenti di particolare attualità.

S1/ 2003 - TAR ABRUZZO, Sez. PESCARA, TRASFERIMENTO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

Nella prima sentenza, la nr. 536 emessa in data 22 maggio 2003 dal-

la Sez. di Pescara del TAR Abruzzo si affermano principi importantissimi sulla dignità del personale militare in ordine a diritti che sono sacrosanti e riconosciuti dalla Costituzione.

La sentenza premette che con l'atto impugnato il Comando Generale della Guardia di Finanza, cui era stata presentata dal ricorrente richiesta di trasferimento "a carattere eccezionale", ha respinto tale istanza sulla base delle seguenti testuali considerazioni: "le motivazioni addotte a sostegno della richiesta, in assenza di accertate esigenze di natura assistenziale, non configurano i presupposti dell'eccezionalità per la concessione del richiesto provvedimento" e "ritenute in esito alla ponderazione dei confliggenti interessi contemplati ai fini della decisione, prevalenti le esigenze di servizio". Premette che l'impugnato diniego di trasferimento parte dall'erroneo presupposto che il trasferimento fosse stato richiesto esclusivamente per "esigenze di natura assistenziale. Premette altresì che la parte ricorrente con il ricorso in esame è insorta avverso tale atto, lamentandosi, tra l'altro che la domanda di trasferimento era stata presentata allo specifico fine di superare dei gravissimi problemi di carattere familiare, in ragione della lontananza del nucleo familiare, che avevano "incrinato" i rapporti con la moglie, che non aveva esplicitamente escluso "l'avvio di una separazione legale".


Il Tribunale poi rileva che si era già pronunciato con la sentenza 23 gennaio 2003, n. 204, in ordine ad atti di trasferimento di un appartenente ad un corpo di polizia ad ordinamento militare, avendo modo di affermare che tali atti, pur rientrando nel genus degli ordini, in quanto precetti tipici della disciplina militare, non sono a priori sottratti alla disciplina generale dettata dalla L. 7 agosto 1990 nr. 241, e che tali atti non sono, pertanto, sottratti all'osservanza dei principi

di "democrazia amministrativa", atteso che la Costituzione repubblicana ha oggi superato la concezione istituzionalistica dell'ordinamento militare, che è stato ricondotto nell'ambito di quello generale dello Stato cui deve uniformarsi - in base al disposto dell'art. 52 della Costituzione - l'ordinamento delle Forze armate che "si informa allo spirito democratico della Repubblica"; per cui anche tali atti, pur ampiamente discrezionali, ove ricorrono particolari circostanze, sono sindacabili dal giudice amministrativo anche sotto il profilo della ragionevolezza (Corte Cost.23 luglio 1987 n. 278, 24 luglio 2000 n. 332 e 12 novembre 2002 n.445).

Il Tribunale rileva ancora di aver precisato con la citata sentenza che il militare ha il diritto ad un trattamento di vita dignitoso, che si traduce nell'obbligo per l'amministrazione di evitare di disgregare la famiglia senza una valida ragione, per cui, gli atti di trasferimento incidenti sul sistema di vita familiare del militare devono essere sorretti da una valida giustificazione "oggettiva", tale da non farlo apparire come una ingiustificata punizione e/o frutto di un arbitrio.

Rileva, infine, che anche gli atti di diniego di un richiesto trasferimento devono essere sorretti da una adeguata motivazione che deve prendere analiticamente in esame le specifiche ragioni evidenziate dall'interessato.

Considerato che nel caso di specie, pur avendo l'interessato prospettato, nel chiedere il trasferimento "a carattere eccezionale", la particolarità della propria situazione familiare e pur essendosi sul punto acquisiti i pareri favorevoli di tutta la gerarchia intermedia, l'impugnato provvedimento di diniego è motivato esclusivamente in ragione della mancanza di esigenze "di natura assistenziale", oltre ad utilizzare generiche frasi di stile che fanno riferimento ad una effettuata "ponderazione dei confliggenti interessi" ed alle



“prevalenti esigenze di servizio”.

Ritiene, il Tribunale, che in definitiva il ricorso deve essere accolto apparendo fondati i denunciati vizi di eccesso di potere per errore sui presupposti, per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione, in quanto l'amministrazione nel respingere la richiesta presentata non ha effettuato un compiuto esame delle particolari ragioni di carattere familiare evidenziate dall'interessato che avevano avuto, peraltro, un positivo riscontro nei pareri acquisiti agli atti.

In definitiva l'atto impugnato deve essere annullato, restando però salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione, da assumere sulla base di una più articolata motivazione che tenga adeguatamente conto sia delle ragioni evidenziate dall'interessato nella domanda di trasferimento, che di tutti gli atti del procedimento.

S2/ 2003 - DECRETI INGIUNTI-VI TAR LOMBARDIA E TAR EMILIA ROMAGNA

PAGAMENTO ORE STRAORDINARIO EFFETTUATE, NON RETRIBUITE E NON COMPENSATE

Si segnalano i numerosi decreti emessi dai Tribunali Amministrativi della Lombardia e dell'Emilia Romagna relativi alle ingiunzioni di pagamento per ore di straordinario effettuate da personale della Polizia di Stato nonché da militari del Corpo, tagliate e non retribuite per mancanza di fondi e neppure compensate con riposi.

Tali decreti sono: il nr. 3 del 2000, il nr. 1 e il nr. 2 del 2001 del tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, per posizioni fatte valere da agenti del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna con sede a Reggio Emilia e della Questura di Reggio Emilia, nonché il nr. 7 del 2001, R.G. n. 2128 del 2001 e il n.2 del 2002 del Tribunale amministrativo della Lombardia.

Mobbing: il punto della situazione

Come è stato già segnalato sul sito cicisse.org negli aggiornamenti del 17.10.2003 e 11.11.2003, diversi parlamentari hanno presentato una interrogazione parlamentare al ministro dell'economia e delle finanze su di un presunto caso di mobbing all'interno del Corpo della Guardia di Finanza.

E' il "caso" dell' ispettore Antonio Laurino, il quale risulta aver prestato servizio dal lontano 1995 presso la sede di Catania impiegato in compiti non conformi al dettato legislativo (art.34 Decreto legislativo 12.5.1995 nr.199).

Gli onorevoli interroganti hanno riferito che lo stesso maresciallo, nonostante avesse esplicitamente richiesto di svolgere le mansioni confacenti al grado in più occasioni (le ultime delle quali formalizzate per iscritto) ed avesse più volte puntualizzato i suoi desiderata, avrebbe avuto solo una serie di provvedimenti lesivi della sua personalità, fra i quali sanzioni disciplinari ed una denuncia alla Procura Militare della Repubblica di Palermo in relazione ad ipotesi di reato per le quali lo stesso Inquirente avrebbe più volte richiesto l'archiviazione.

Lo stesso maresciallo sarebbe stato, inoltre, trasferito d'autorità per numerose volte, avrebbe visto più volte abbassate le sue note caratteristiche, nonostante in alcune circostanze avesse ottenuto gli annullamenti dei provvedimenti da lui aversati.

Il maresciallo Laurino, in buona sostanza, e facendo sin d'ora riserva di fornire ulteriori notizie sulla sua vicenda personale che secondo la re-

dazione ha tutta l'aria di risultare emblematica di situazioni che si verificano all'interno del Corpo, sarebbe stato destinatario, secondo gli onorevoli interroganti, di attività di mobbing.

Il cosiddetto "mobbing" negli ultimi tempi è divenuto sempre più oggetto di attenzione da parte, oltre che dei vari tribunali che si occupano delle vicende vessatorie a seguito di proposizione di domande giudiziali, degli stessi organi di informazione.

Diciamo subito che nuovo è il termine, di estrazione anglosassone, ma vecchio, antico quanto l'uomo, è il fenomeno che pretende etichettare.

Le vessazioni nell'ambiente di lavoro sono il risultato delle più diverse cause: dalla semplice simpatia / antipatia senza alcuna motivazione razionale, alle forme di isolamento perché il dipendente non si adegua supinamente alle direttive, spesso criticabili, del datore di lavoro; dal caso del soggetto che denuncia situazioni di diffusa illegalità e "idealisticamente" vuole combatterle, finendo con il combattere anche (ed ovviamente) i fautori di quell'illegalità; al soggetto che con legittime, razionali e costruttive critiche ferisce il narcisismo del superiore che poi subdolamente organizza l'intero ambiente di lavoro contro di lui, e così via.

La natura intrinseca del fenomeno, che attinge ai fattori caratteristici dell'essere umano ed agli elementi interrelazionali della formazione sociale, fa sì che lo stesso sia da tempo divenuto oggetto di esame da parte di una comunità interdisciplinare di stu-



DIRITTI


diosi (del diritto, sociologia, psicologia del lavoro, medicina legale e delle assicurazioni).

Il dibattito dottrinale è quindi in notevole fermento, e questo si riflette anche nella qualità di proposte e disegni di legge che attualmente sono all'esame delle varie commissioni parlamentari (cfr., fra le tante, Disegno di legge sul mobbing nr. S. 122, presso la commissione lavoro del Senato, Relatore Tofani).

Come però è stato da tempo segnalato dalla più attenta dottrina, il rischio di creare una definizione legislativa di mobbing troppo rigida nella determinazione delle fattispecie punibili potrebbe ingenerare il rischio di creare delle aree di ingiustiziabilità, soprattutto laddove le condotte di mobbing siano subdole, velate e non si manifestino in maniera conclamata attraverso la formalizzazione di provvedimenti e / o di fatti e comportamenti dei quali rimanga in qualche modo traccia.

Preziosa, quindi, si rivela sul tema che oggi ci interessa l'opera della giurisprudenza, la quale, essendo preposta a dirimere conflitti, per prima avverte il mutamento delle comuni istanze sociali e la creazione di nuove sensibilità collettive, e su di esse modella il nuovo diritto vigente.

Ed allora, nella giurisprudenza è già dato rinvenire un precedente importantissimo: la VI Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 12 Marzo 2001, imputato Erba, consultabile integralmente attraverso i comuni motori di ricerca (google, altavista, virgilio), ha condannato al massimo della pena edittale prevista per il reato di maltrattamenti (art.572 cp) un datore di lavoro che ripetutamente sottoponeva ad ingiuste sofferenze morali i suoi sottoposti, ritenendo di poter inquadrate nel paradigma del reato in parola la condotta del datore di lavoro che sottopone a vessazioni fisiche e



morali il proprio dipendente.

Quanto autorevolmente proclamato dalla Suprema Corte, secondo la redazione, sarebbe teoricamente applicabile anche nell'ambito del rapporto di lavoro caratteristico delle amministrazioni militari, atteso che la giurisprudenza più autorevole della Corte Costituzionale, con delle pronunzie che sono state definite dalla dottrina "epocali", ha definitivamente e reiteratamente riconosciuto che "i diritti del cittadino militare non recedono di

fronte alle esigenze della struttura militare" (Cfr. nn.rr. 449/1999 - 332/2000 - 445 / 2002).

Nel prossimo numero affronteremo il pieno riconoscimento, operato dalla massima giurisprudenza italiana, del giudice, delle leggi, dell'esercizio dei diritti costituzionali fondamentali in capo ai cittadini militari nella convinzione che il tema interessi tutti i militari.

Nembo Kid